

diritto, per quanto la giustizia sociale, e per essa la legge attenui la responsabilità dei delinquenti, ed un'altra categoria, cioè quella dei reati che per loro natura non sono lesioni di un diritto determinato, ma che sono preveduti dalla legge come possibile cagione di mali maggiori, come qualche cosa che deve essere antiveduto appunto sotto minaccia di una pena. E gli uni e gli altri sono le contravvenzioni.

In virtù di questo concetto si tende a rannodare insieme le trasgressioni semplici ed i reati infimi, quello che presenta ciò che vi è di più lieve nella scala dei reati, e quello che impropriamente sarebbe reato secondo le nozioni della scienza, ma che debbe annoverarsi fra i reati perchè il legislatore lo minaccia di una pena.

Noi abbiamo detto: sono contravvenzioni i reati puniti con pena di polizia, e quelli che per la loro essenza la legge annovera tra le contravvenzioni, benchè li punisca con pene superiori a quelle di polizia.

Rannodando questa locuzione a ciò che abbiamo detto innanzi intorno al reato, noi veniamo a dire: secondo la loro natura, in regola generale, i reati sono puniti e con pene criminali, e con pene correzionali, e con pene di polizia; e non è già che la differenza di gradazione tra questi tre ordini di reati dipenda dalla natura della pena. È tutto il contrario, mi perdoni l'onorevole preopinante; dalla natura della stessa azione si deve misurare la pena; quindi se noi scendiamo agli infimi reati alcuni possono essere puniti colle pene di polizia, altri possono essere puniti anche con pene maggiori, perchè la loro natura non è quella di rispondere ad un delitto propriamente detto, ad un reato lieve, nella pienezza del significato, e conservano il loro carattere di *trasgressione*.

Mi auguro che queste spiegazioni possano soddisfare l'onorevole preopinante. (*Bravo!*)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Melchiorre ha facoltà di parlare.

**MELCHIORRE.** Io sono immensamente obbligato alla gentilezza dell'onorevole relatore, per le spiegazioni a me date intorno ai dubbi che mossi sulla locuzione della seconda parte dell'articolo primo. Ed io, riconoscendo in lui l'abile professore, potrò ammirarne l'acume dell'ingegno, e fare plauso al tentativo di armonizzare le teoriche che finora diviso in due campi le due scuole del diritto penale, intorno ai principii da seguire nella classificazione dei reati, ma non posso dichiararmene pienamente soddisfatto. E dirò che sarà fortunata l'Italia se la vagheggiata conciliazione è avvenuta nella compilazione dell'articolo primo.

Ciò non pertanto, io insisto, ed osservo ancora che non possa chiamarsi *contravvenzione* un reato punibile di pena superiore a quelle di polizia.

Io non comprendo perchè debbasi annoverare fra le *contravvenzioni* un fatto che si punisca con una pena inclassificabile fra quelle correzionali.

Si è detto in giustificazione, che ciò importa la conciliazione delle scuole intorno ai criteri adottati nella classificazione dei reati.

Ma se l'onorevole relatore ritiene che vi sieno fatti costitutivi contravvenzioni, che per loro essenza vogliono essere puniti con pene superiori a quelle di polizia, perchè non si debbono annoverare fra i delitti, dopochè i reati sono stati classificati in *crimini*, *delitti* e *contravvenzioni*, secondo l'indole delle pene? (*Rumori al banco della Commissione*)

Io desidero che promulgandosi in Italia un Codice penale si facciano pure le conciliazioni fra i diversi sistemi nei quali si è sinora divisa la ragione penale, rispetto alla classifica dei reati, ma non vorrei che lo spirito conciliativo riescisse alla confusione quando si dovrà mettere in vigore ed applicare da magistrati penali.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Mi sia permesso di eliminare completamente il dubbio sollevato dall'onorevole Melchiorre. Si vede bene che egli parla sotto l'impressione dell'educazione legale e scientifica che abbiamo avuta entrambi comune, secondo la quale era la specie della *pena*, cioè un criterio estrinseco creato dal legislatore, che determinava la specie del *reato*, sicchè *crimini*, *delitti* e *contravvenzioni* non erano e non potevano essere se non quei fatti che fossero puniti con pene *criminali* o di *polizia*.

Ma è questo il sistema che noi vogliamo abolire, e contro cui la scienza è insorta. Noi invece intendiamo che si assuma a criterio non già la *pena*, ma la *natura intrinseca del reato*.

E poichè l'onorevole Melchiorre insiste in una interrogazione che potrebbe condurci molto lungi in una discussione scientifica, io certamente non raccoglierò il suo invito. Mi restringerò ad accennare che vi hanno fatti, i quali, mossi da malvagia intenzione, aggrediscono ed offendono direttamente il diritto altrui. In essi si trova l'essenza del vero e proprio *delitto*.

Vi sono poi altri fatti intrinsecamente leciti od indifferenti, che possono essere anche commessi senza dolo, senza malvagio proposito, e senza una lesione diretta del diritto altrui, e nondimeno il legislatore ravvisa opportuno di vietare queste azioni od omissioni, perchè sono causa di pericolo individuale o sociale, per adempiere alla sua missione